



CITTA' DI TORINO

Direzione di Staff Partecipazioni Comunali
Servizio No Profit e Vigilanza Cimiteri

Spett.le
AFC Torino S.p.A.
Al Presidente
Gilberto Giuffrida

Prot. n. 1094/450-J-J

Torino, 26-05-2015

Oggetto: Trasmissione deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2015
01896/064 del 19 maggio 2015.

Con la presente si trasmette n. 1 copia conforme all'originale della deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 2015 avente ad oggetto: "AFC Torino S.p.A.. Precisazioni Addendum al vigente contratto di servizio: approvazione.", con relativo allegato.

Si coglie l'occasione per comunicare che è stata avviata la procedura di stipula, in modo che questa possa avvenire nei tempi stabiliti.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Direttore di Staff
Partecipazioni Comunali
Dr.ssa Carla Villari

Il Funzionario P.O. con delega
Servizio No Profit e Vigilanza Cimiteri
Dr.ssa Elisabetta Bove

Allegati: 1) Deliberazione di G.C. mecc. 2015 01896/064

Partecipazioni Comunali
Servizio No Profit e Vigilanza Cimiteri
GG
0

2015 01896/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

19 maggio 2015

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono presenti
gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE
Stefano GALLO
Claudio LUBATTI

Domenico MANGONE
Mariagrazia PELLERINO
Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI -
Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: AFC TORINO S.P.A.. PRECISAZIONI ADDENDUM AL VIGENTE
CONTRATTO DI SERVIZIO: APPROVAZIONE.



Proposta dell'Assessore Tedesco e dell'Assessore Lo Russo.

La società AFC Torino S.p.A. è affidataria del servizio pubblico avente ad oggetto l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali in forza di Contratto di servizio con la Città di Torino approvato con deliberazione n. 56 in data 19 aprile 2005 (mecc. 200409386/040), esecutiva dal 2 maggio 2005, sottoscritto in data 18 dicembre 2005 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 gennaio 2007 (mecc. 200609187/040).

Con il suddetto provvedimento del 19 aprile 2005, il Consiglio Comunale approvava la riorganizzazione del servizio funerario comunale, con il passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali e strumentali, dalla gestione in economia alla gestione con conferimento della titolarità del servizio, a favore della società "Azienda Farmacie Comunali Torino S.p.A" - costituita per la gestione del servizio pubblico connesso alle farmacie comunali ed operativa dal 1995 - interamente partecipata dalla Città di Torino che ne era azionista unico, ora denominata "AFC Torino S.p.A.", gestione affidata ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., alla condizione prevista dalla norma "che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano".

Con la citata deliberazione del 19 aprile 2005 la Città provvedeva, inoltre, ad approvare il Contratto di servizio inerente la gestione dei servizi pubblici locali cimiteriali.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 gennaio 2007 (mecc. 200609187/040) si provvedeva a perfezionare l'affidamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, dei complessi immobiliari e delle dotazioni patrimoniali e strumentali dei cimiteri cittadini ad un unico soggetto, determinando un considerevole aumento delle funzioni e delle attività poste in capo alla società AFC Torino S.p.A, al fine di evitare la sovrapposizione delle funzioni amministrative e tecniche per quanto riguarda la gestione delle aree cimiteriali in termini di organizzazione, regolazione e controllo sulle attività e facilitare i cittadini garantendo loro maggiore efficienza e trasparenza nell'utilizzo dei servizi e nello svolgimento delle pratiche.

Inoltre, con la citata deliberazione del 22 gennaio 2007 la Città provvedeva a modificare il Contratto di servizio inerente la gestione dei servizi pubblici locali cimiteriali.

Ad oggi, in esecuzione di tale provvedimento, la Città di Torino svolge un ruolo di indirizzo del servizio pubblico a garanzia dei diritti e delle aspettative dei cittadini, sia tramite il controllo azionario, proprio perché la società è interamente pubblica e unipersonale, sia attraverso un costante monitoraggio e controllo della gestione.

Orbene, la Legge di conversione del D.L. Sviluppo (D.L. 179/2012) ha delineato un nuovo quadro di riferimento essenziale per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, definendo

nell'articolo 34 un percorso finalizzato a garantire la massima trasparenza (sia a fini di concorrenza, sia per gli utenti) sui modelli gestionali scelti dagli enti locali. Essi dovevano verificare la coerenza con i parametri comunitari degli affidamenti dei servizi alle società partecipate e, se avessero rilevato criticità, dovevano adottare misure di adeguamento.

Il comma 21 del predetto articolo 34 stabiliva che per gli affidamenti in house in cui non era prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedessero contestualmente ad inserire nel Contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma avrebbe determinato la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

Pertanto con deliberazione Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013 (mecc. 201304604/064), esecutiva dal 4 gennaio 2014, è stata approvata l'appendice contrattuale relativa agli articoli 2 "Durata" e 5 "Canone di concessione" del vigente Contratto di servizio con AFC Torino S.p.A, stabilendo che l'affidamento scadrà il 31 dicembre 2043 e che il canone in parte fissa sarà determinato entro il 30 novembre di ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.

L'apposizione di una scadenza all'affidamento, prima di durata indeterminata, ha determinato la necessità di fare ragionamenti in ordine al trattamento civilistico di quota parte delle tariffe di sepoltura per loculi/cellette (a 10/20/40 anni) incassate in via anticipata da AFC.

È utile premettere che la tariffa per subconcessione loculi/cellette è una tariffa unica e onnicomprensiva, che remunera, nella sua globalità, i costi che la società assume, tra i quali si annoverano anche i costi per operazioni di dismissione di sepoltura a scadenza (estumulazione).

La quota parte della tariffa relativa alle attività dismissione di sepoltura a scadenza si riferisce, per le concessioni di durata quarantennale, a operazioni da effettuarsi oltre la scadenza del contratto di servizio (anno 2043). A fronte della sopravvenuta modifica dell'affidamento, il Consiglio di Amministrazione della Società, supportato da una valutazione all'uopo resa da un esperto in materia giuridica e contabile e con il parere favorevole, per gli aspetti di competenza, del Collegio Sindacale, ha conseguentemente ritenuto, in sede di predisposizione del progetto di bilancio per l'esercizio 2013, di rinviare al futuro la quota parte dei ricavi del 2013 destinati a fronteggiare i costi per le operazioni di dismissione di sepoltura in scadenza oltre l'anno 2043, per un importo complessivo di Euro 589.230,00 con imputazione a risconti passivi. Anche per il 2014 la Società intende procedere ad uno storno di ricavi, con la stessa natura, per Euro 571.289,00.

Tale impostazione contabile sarebbe destinata a dare luogo all'iscrizione nel bilancio della società di poste di ammontare crescente nel corso dei prossimi anni, che meritano valutazioni e decisioni da parte del socio Città di Torino e del CDA. In particolare, verificate le varie alternative possibili, in accordo con i vertici della società, si ritiene di dover stabilire che, a fronte delle menzionate attività da eseguirsi dopo la scadenza della concessione, la società AFC sin d'ora:

- incassi in nome e per conto di Città dall'anno corrente (2015) fino al 2043 la



corrispondente quota parte della tariffa. Tali somme costituiranno quindi un debito verso il Comune che AFC riverserà al Comune medesimo con la stessa periodicità prevista nell'addendum per le verifiche delle componenti del canone per il servizio cimiteriale. AFC agisce in questo caso solo come mandataria delegata all'incasso, con la necessità di evidenziare in fattura l'importo di questa prestazione come un fuori campo IVA ai sensi dell'art. 15 DPR. 633/72. Si stima che, indicativamente, il risparmio sia compreso fra 20,00 e 30,00 Euro sulla tariffa praticata al cittadino;

rimborsi alla Città, entro il 30 giugno 2015, l'importo delle somme stornate dalla Società medesima per gli esercizi 2013 e 2014, a copertura dei costi futuri che saranno sostenuti dal Comune per le operazioni di dismissione delle sepolture eseguite negli stessi anni.

Nello stesso tempo, occorre osservare che solo nel 2013 per dar seguito al dettato normativo sopra evidenziato è stata individuata una scadenza dell'affidamento ad AFC, quindi solo da quel momento si è determinata la necessità di fare l'analisi delle componenti delle tariffe rimosse dalla società. Pertanto, con riferimento alle tariffe per servizi di estumulazione incassate dal 2013, la Società ha inteso procedere, come già commentato, rinviando al futuro quota parte delle tariffe incassate nell'anno, ovvero le tariffe relative alle operazioni di dismissione di sepolture in scadenza oltre all'anno 2043. Con riferimento a tutte le tariffe incassate negli anni precedenti il 2013, occorre considerare che la Società, prima dell'intervenuta modifica della Convenzione e in coerenza con la previsione di indefinita durata della stessa, si è fatta carico della globalità indistinta dei costi per la gestione del servizio cimiteriale come individuato dal contratto di servizio, includendovi gli oneri per le estumulazioni d'ufficio i cui costi avrebbero dovuto essere sostenuti dal Comune; si può quindi ritenere che le tariffe incassate negli anni precedenti il 2013 siano andate a remunerare l'attività svolta in quegli anni dalla società.

A conferma di quanto detto, va rilevato che il Contratto di servizio del 2006 ha affidato ad AFC la gestione dell'insieme integrato e unitario dei servizi cimiteriali, e che la Città non ha attribuito alla società alcun fondo di dotazione per l'operatività cimiteriale che da quel momento in poi non è stata più di competenza comunale anche se le tariffe erano già state introitate dal Comune. L'equilibrio economico finanziario della gestione si basava e si basa ancora oggi sulla possibilità data alla società di applicare tutti i ricavi da tariffe al bilancio in quanto essi vanno imputati al mantenimento dei cimiteri nel loro complesso, quindi alla gestione di un servizio considerato unitario ed integrato, senza necessità di distinguere le singole prestazioni nell'ambito dei rapporti contrattuali con i cittadini, fatta eccezione per quanto si riferisce, a partire dal 2013, alle attività di dismissione delle sepolture successive alla scadenza del 2043.

A latere di tali precisazioni rispetto agli oneri per estumulazione, l'Addendum va anche a disciplinare i costi da riconoscere alla società per il cd welfare operativo. Negli ultimi due anni si è verificata una impennata nei costi relativi ai depositi cimiteriali delle urne per i resti non reclamati dai parenti e che in base all'art. 43 del Regolamento n. 264 debbono essere conservati per un periodo di garanzia. Il Regolamento prevede infatti: *"In assenza di richiesta di aventi titolo, i contenitori sono conservati in depositi cimiteriali per un periodo minimo intercorrente*

dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti, e comunque non inferiore a sei mesi". Nel 2015 dovrebbe aversi invece una drastica contrazione di questa voce di costo dovendo essere trasferiti in deposito perpetuo i resti finora conservati. In merito alle suddette spese, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 marzo 2011 (mecc. 201100914/064), il Comune di Torino ha dato ad AFC l'indirizzo di creare, trascorsa la conservazione successiva alle operazioni di esumazione/estumulazione d'ufficio prevista dal Regolamento comunale, Depositi Perpetui per accogliere i resti, individualmente raccolti, in alternativa al conferimento ai manufatti di sepoltura collettiva, quali ossario e cinerario comuni (con conseguente perdita dell'individualità della persona defunta). Si ritiene pertanto che la prescrizione dell'art. 43 del Regolamento n. 264 possa essere intesa nel senso che il periodo di garanzia è assicurato dalla nuova modalità di deposito individuata dal Consiglio Comunale senza necessità di una conservazione intermedia.

AFC e Comune di Torino ritengono pertanto di poter addivenire ad una ridefinizione delle modalità di calcolo degli oneri di welfare da porre a carico della Città a partire dall'anno 2015 modificando i contenuti dell'addendum approvato con deliberazione Giunta Comunale del 29 giugno 2010 (mecc. 201003870/064), esecutiva dal 13 luglio 2010, con conseguente snellimento nella gestione cimiteriale e risparmi importanti nei costi del Welfare cimiteriale sostenuti dalla Città. In particolare, si stabilisce che la voce relativa ai depositi cimiteriali sia valorizzata a 0 con un potenziale risparmio per gli oneri a carico della Città di circa un milione di euro.

Nello stesso tempo è necessario che si definiscano le modalità di riversamento alla Città delle tariffe incassate per oneri di estumulazione.


Alla luce delle verifiche effettuate, le Parti hanno convenuto di approvare e sottoscrivere un documento denominato "Addendum n. 2 al vigente contratto di servizio per la gestione dei cimiteri", con il quale le Parti condividono la metodologia di determinazione del canone di concessione e della definizione dei rapporti con il socio, precisando che tale documento non costituisce novazione del contratto ai sensi dell'art. 1231 del codice civile.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:



favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'“Addendum n. 2 al vigente Contratto di servizio per la gestione dei cimiteri” (**all. 1**), con il quale le Parti condividono la metodologia di determinazione del canone di concessione e della definizione dei rapporti con il socio, precisando che tale documento non costituisce novazione del contratto ai sensi dell'art. 1231 del codice civile;
- 2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alle Società Partecipate,
Politiche per la Sicurezza, Polizia
Municipale e Protezione Civile
Giuliana Tedesco

L'Assessore all'Urbanistica,
ai Servizi Cimiteriali
e ai Rapporti con il Consiglio Comunale
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore Generale
Gianmarco Montanari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente Delegato
Alessandra Gaidano

Verbale n. 23 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 25 maggio 2015.



La presente copia composta di n. 4 fogli per complessive
n. 7 fasciate, è conforme all'originale esistente presso
questo Archivio comunale. Rilasciata in carta libera per gli usi
consentiti dalla legge.

Gli allegati (in n. di 4) sono rilasciati in separata
copia conforme.

Torino,

25 MAG. 2015

IL FUNZIONARIO IN P.O.
Flavio AUSTA

Flavio Austa



Il Direttore Generale
Ing. Gianmario Montanari

ALL. 1 - MECC. 2015 01896/064

IL DIRETTORE
Dott. Renzo Motta

SECONDO ADDENDUM AL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO" PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO CIMITERIALE

Addì _____ 2015 viene sottoscritto il presente ADDENDUM al "CONTRATTO DI SERVIZIO" e s.m.i.

CITTÀ DI TORINO, con sede in Torino, p.zza Palazzo di Città n. 1 cf 005144900110, in persona del _____

di seguito per brevità "il COMUNE" da una parte,

e

AFC TORINO SPA, con sede legale in Torino , via _____, CF _____, in persona del suo Legale Rappresentante _____


di seguito per brevità AFC dall'altra parte,

di seguito "le Parti"

PREMESSE

- i) tra le Parti sono stati sottoscritti e sono attualmente in vigore il "Contratto di servizio" scrittura privata non autenticata AP 2082 e la "Modifica al Contratto di servizio", scrittura privata non autenticata RCU 5899, contratti che disciplinano i rapporti tra la società AFC e il COMUNE per il servizio integrato cimiteriale della Città di Torino, atti riguardanti l'affidamento dei Cimiteri e del servizio pubblico cimiteriale, ulteriormente modificato con Deliberazione C.C. 18 dicembre 2013 (in vigore dal 4 gennaio 2014) (mecc. 2013-04604);
- ii) AFC riveste la qualità di soggetto *Concessionario*, nella forma *in house*, del servizio integrato cimiteriale della Città di Torino permanendo in capo al Comune - in un sistema di rapporti definiti - il ruolo di indirizzo e di responsabilità del servizio pubblico cimiteriale;
- iii) venivano, altresì, adottate misure di salvaguardia e di mantenimento dell'equilibrio dei saldi finanziari attraverso particolari metodologie di calcolo di remunerazione con una articolata strutturazione del canone di concessione, composto da una parte fissa ed una parte variabile; peraltro, successivamente, venivano estesi ad AFC gli interventi e compiti prima rimasti in capo al COMUNE.
- iv) AFC - per effetto dei citati contratti - ha anche la facoltà di assentire la sub-concessione a favore esclusivamente delle persone indicate dal Comune ai sensi





SECONDO ADDENDUM AL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

dell'art.4 del "Contratto di Servizio"; per l'esercizio di tale facoltà AFC deve però corrispondere al Comune degli importi da stabilirsi con modalità variabili e articolate che richiedono metodologie di calcolo non sempre agevoli; conseguentemente ciò ha (inevitabilmente) comportato l'innegabile difficoltà di redigere modalità di calcolo delle componenti variabili del "canone" quali la valorizzazione della licenza di sub-concessione dei contratti di sepoltura, nonché la definizione degli interessi e la valorizzazione delle attività svolte da AFC in regime di gratuità di legge (per le componenti decrementali delle precedenti voci costituenti il canone);

- v) le Parti, vista la difficoltà di interpretazione per la formazione e definizione del CANONE, hanno convenuto di individuare una metodologia di calcolo condivisa, approvata con Deliberazione GC 2010 3870/64 con una nuova valorizzazione del canone a partire dal 1 gennaio 2010;
- vi) Successivamente con deliberazione CC. 2013 04604/064 del 18/12/2013, esecutiva dal 4 gennaio 2014 è stata approvata l'appendice contrattuale relativa agli articoli 2 "Durata" e 5 "Canone di concessione" del vigente contratto di servizio con AFC Torino S.p.A, e si è stabilito che l'affidamento scadrà il 31 dicembre 2043 e che il canone in parte fissa sarà determinato entro il 30 novembre di ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.
- vii) A seguito di ciò, vale a dire con l'apposizione di una scadenza all'affidamento, prima di durata indeterminata, è nata l'esigenza di fare ragionamenti in ordine al trattamento civilistico di quota parte delle tariffe di sepoltura per loculi/cellette incassate in via anticipata da AFC,
- viii) il Consiglio di Amministrazione della Società, supportato da una valutazione all'uopo resa da un esperto in materia giuridica e contabile e con il parere favorevole, per gli aspetti di competenza, del Collegio Sindacale, ha conseguentemente ritenuto, in sede di predisposizione del progetto di bilancio per l'esercizio 2013, di rinviare al futuro la quota parte dei ricavi del 2013 destinati a fronteggiare i costi per le operazioni di dismissione di sepoltura in scadenza oltre l'anno 2043, per un importo complessivo di € 589.230,00 con imputazione a risconti passivi. Anche per il 2014 la Società intende procedere ad uno storno di ricavi, con la stessa natura, per € 571.289,00.





SECONDO ADDENDUM AL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO" PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO CIMITERIALE

- ix) il COMUNE e AFC hanno avviato un confronto sia su tale aspetto sia, in modo più allargato, sulla metodologia di calcolo del canone come definita dall'addendum 2010 con riguardo alla parte variabile – componente negativa. In particolare, va rivista la voce relativa ai depositi cimiteriali in conseguenza dell'interpretazione dell'art. 43 del regolamento n. 264 ("In assenza di richiesta di aventi titolo, i contenitori sono conservati in depositi cimiteriali per un periodo minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti, e comunque non inferiore a sei mesi"), che deriva dall'esame della delibera del Consiglio Comunale n. mecc. 2011 00914/064, con cui il Comune ha dato ad AFC l'indirizzo di creare Depositi Perpetui per accogliere i resti, individualmente raccolti, in alternativa al conferimento ai manufatti di sepoltura collettiva, quali ossario e cinerario comuni. Le Parti, visti gli aspetti meritevoli di chiarimento, hanno convenuto di condividere a partire dal 1° gennaio 2015 una nuova metodologia di determinazione del canone di concessione (allegato a) al presente addendum) e di definizione dei rapporti con il socio, precisando che il documento approvato con Deliberazione GC, non costituisce novazione del contratto ai sensi dell'art. 1231 del codice civile ma modifica dell'addendum 2010;

CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO DI CONDIVIDERE LA SEGUENTE
METODOLOGIA,

ed intendono, tramite la sottoscrizione del presente ADDENDUM, condividere un percorso di reciproco interesse per il tramite del quale addivenire alla regolamentazione dei punti controversi al fine di eliminare ogni incertezza interpretativa.

A) PATTUZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO

- 1) Le premesse e gli allegati al presente ADDENDUM costituiscono parte integrante ed interpretativa del CONTRATTO DI SERVIZIO VIGENTE.
- 2) Le metodologie utilizzate per individuare la quantificazione complessiva del CANONE, anno per anno permettono di rappresentare che la composizione del canone è composta :





- a) – da una parte fissa stabilita ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale (per l'anno 2015 è pari a d € 1.445.000,00 deliberazione G.C. 2014_7295/064 del 30/12/2014 esecutiva dal 19/01/2015);
- b) – da una parte variabile rappresentata e valorizzata in sintesi da licenza di effettiva subconcessione di manufatti con decremento della parte di interventi disposti dal Comune ai sensi dell'art. 5 co 1 bis del "Contratto di Servizio".

B) RAPPORTI DAL 01 GENNAIO 2015

Con riferimento ai rapporti economici e finanziari sorti dal 01 gennaio 2015 le Parti convengono che il CANONE anno per anno sia determinato secondo la metodologia risultante dall'ALL._a)

C) NUOVA IMPOSTAZIONE PER MODALITA' INCASSO DI UNA QUOTA DELLA TARIFFA

Le parti convengono che con riferimento alle tariffe per servizi di estumulazione incassate dal 2013, AFC ha inteso procedere, rinviando al futuro quota parte delle tariffe incassate nell'anno, ovvero le tariffe relative alle operazioni di dismissione di sepolture in scadenza oltre all'anno 2043. Con riferimento alle tariffe incassate negli anni precedenti il 2013, le Parti convengono che la Società, prima dell'intervenuta modifica della convenzione e in coerenza con la previsione di indefinita durata della stessa, si sia fatta carico della globalità indistinta dei costi per la gestione del servizio cimiteriale come individuato dal contratto di servizio, includendovi gli oneri per le estumulazioni d'ufficio i cui costi avrebbero dovuto essere sostenuti dal Comune. Pertanto le Parti concordano nel ritenere che le tariffe incassate negli anni precedenti il 2013 siano andate a remunerare l'attività svolta in quegli anni dalla società.

Ciò premesso, AFC si impegna sin d'ora:

- a incassare in nome e per conto di Città dall'anno corrente (2015) fino al 2043 la corrispondente quota parte della tariffa. Tali somme costituiranno quindi un debito verso il Comune che AFC riverserà al Comune medesimo con la stessa periodicità prevista nell'addendum 2010 per le verifiche delle componenti del canone per il servizio cimiteriale.
- a rimborsare alla Città entro il 30 giugno 2015, l'importo delle somme stornate dalla Società medesima per gli esercizi 2013 e 2014 a remunerazione dei costi futuri che saranno sostenuti dalla Città per le operazioni di dismissione delle sepolture eseguite negli stessi anni.





SECONDO ADDENDUM AL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO" PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO CIMITERIALE

Con riferimento alle tariffe che sono già state incassate da AFC Torino dal 1° gennaio 2015 fino alla data di esecutività del presente Addendum, le Parti convengono che la Società versi la quota parte di tali tariffe entro la medesima scadenza del 30 giugno 2015.

D) TEMPISTICHE

Le Parti si danno reciprocamente atto e si obbligano a formalizzare il presente atto entro il 30 aprile 2015.

E) CONSIDERAZIONI FINALI

Il presente ADDENDUM costituisce integrazione delle pattuizioni contenute nell'addendum 2010 che rimane confermato per le parti non espressamente modificate.

Tutte le variazioni che si renderanno necessarie circa alle intese intercorse dovranno risultare da atto sottoscritto da entrambe le Parti con richiamo espresso al presente ADDENDUM.

Torino, li _____ 2015


Le Parti

Per la Città

Per AFC

Allegati:

ALL. a) - Metodologia di determinazione del canone dal 01 gennaio 2015





Allegato a) – Secondo Addendum al " Contratto di Servizio" per la gestione del servizio cimiteriale

Metodologie di determinazione del Canone dal 1 gennaio 2015


Premesso che, nell'ambito del Contratto di servizio che disciplina i rapporti tra la Città e la Società concessionaria del servizio cimiteriale (AFC Torino S.p.A.), l'articolo 5 prevede che la concessione dei siti cimiteriali e l'esercizio da parte della Società concessionaria della facoltà di sub-concedere a terzi manufatti di sepoltura avvenga previa corresponsione di un canone che, per la Città, si struttura in componenti positive e componenti negative.

Atteso che le prime si distinguono in parte fissa (riferite alla concessione dei siti cimiteriali alla Società) e parte variabile (riferita all'esercizio conferito alla Società della facoltà di sub-concedere a terzi i diritti d'uso sulle sepolture, in ragione dei manufatti effettivamente sub concessi) e che le seconde, solo variabili, sono riferite al riconoscimento da parte del Comune di costi sostenuti dalla Società per l'attuazione di interventi istituzionali (elencati al comma 2 quater dell'all. 2, sub 1 del Contratto di servizio) o di altri interventi disposti dal Comune medesimo.

Considerato che nell'allegato 2 dell'addendum 2010 sono state individuate le modalità condivise di determinazione del canone .

Atteso che le modalità applicative fin qui utilizzate rispecchiano ancora le finalità per le quali erano state individuate,

le parti convengono di confermare i contenuti del predetto allegato 2, stabilendo tuttavia che alla luce dell'interpretazione dell'art. 43 del Regolamento n. 264 di cui alla delibera del Consiglio Comunale in data 30 marzo 2011, n. mecc. 2011 00914/064 e alla deliberazione GC _____ con riguardo alla Parte negativa variabile relativa al riconoscimento di costi sostenuti dalla Società, per le voci previste al citato comma 2 quater si mantiene come parametro la percentuale pari al 28,78% della tariffa comunale di riferimento, ma a partire dall'1 gennaio 2015 la voce relativa ai depositi cimiteriali avrà valore pari a 0.



La presente copia è conforme al documento
all'atto di deposito meee. 201501896/064
Giunta Comunale 19.5.2015
Rilasciata ad uso amministrativo
Torino.

25 MAG. 2015

IL FUNZIONARIO IN P.O.

Flavio AUSTA

Austa

